

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 865

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001

—————

Istituzione della provincia di Vallecamonica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XII legislatura veniva presentato dal senatore Luciano Garatti il disegno di legge per la «istituzione della provincia di Vallecamonica», disegno di legge recante il n. 922 e comunicato alla Presidenza del Senato in data 29 settembre 1994. Nel frattempo alcune amministrazioni comunali interessate per la nuova istituzione provinciale hanno adottato deliberazioni favorevoli all'iniziativa ed esattamente trattasi delle amministrazioni dei comuni di: Artogne, Berzo Inferiore, Berzo Demo, Breno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Lozio, Pian Camuno, Rogno, Vione.

Nel corso della XIII legislatura lo stesso disegno di legge veniva ripresentato su iniziativa del senatore Basilio Germanà, disegno di legge contraddistinto con il n. 464 (comunicato alla Presidenza in data 20 maggio 1996).

Il sottoscritto condividendo appieno tale disegno di legge lo fa proprio e ne trascrive interamente la relazione ed il testo.

L'istituto della provincia, pur riaffermato dalla Carta costituzionale agli articoli 114 e 133, è rimasto un involucro senza contenuto, un ente territoriale dalle competenze incerte e marginali, spesso subordinato alla sua origine storica ed alla sua principale funzione di organo di decentramento del potere statale sottoposto all'autonomia prefettizia.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, ha tentato di rilanciare la funzione della provincia anche accrescendone e meglio definendone il ruolo e le competenze per meglio adattare alle esigenze di una società che si è profondamente evoluta.

In questa ottica appare ormai improcrastinabile l'istituzione della nuova provincia di Vallecamonica.

La Vallecamonica ebbe il nome di «Camonica» dal popolo camuno - famoso in tutto il mondo per l'arte rupestre - che dalla più remota antichità l'abitò e fu noto ai Romani fin dai tempi della repubblica come una nazione forte e bellicosa; essa si distinse sempre in tutti gli avvenimenti politici e guerreschi a cui prese parte per il valore e la fermezza del suo popolo.

È la valle più estesa d'Italia e nella sua lunghezza di circa 85 chilometri è solcata dal fiume Oglio che la divide in due metà e, comprendendo la Val di Scalve, è circoscritta dalle montagne che discendono dal Passo del Tonale (a 1883 metri di altitudine) fino al lago d'Iseo. Suoi confini naturali sono il Trentino, la Valtellina, la Valtrompia, la Valcavallina ed il lago d'Iseo.

La nuova provincia, ricavata dall'area delle tre comunità montane Vallecamonica, Alto Sebino e Valle di Scalve, per la vastissima superficie di oltre 1500 chilometri quadrati, comprenderebbe 56 comuni, di cui 42 ricadenti nella provincia di Brescia e 14 in quella di Bergamo, con una popolazione complessiva di circa 131.000 abitanti.

Il comparto così individuato ha una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica che lo distingue per ragioni etniche e territoriali dal resto delle province di Brescia e di Bergamo, i cui capoluoghi distano mediamente dai comuni della nuova circoscrizione circa 80 chilometri.

Il capoluogo della nuova provincia è indicato in Darfo Boario Terme, sicuramente la città che per crescita demografica, struttura turistico-termale, commerciale e per tradizioni storiche costituisce il centro di gravitazione della zona, soprattutto per le sue potenzialità urbanistico-territoriali facilitate tra

l'altro dall'ottima posizione geografica anche rispetto all'area sebino-bergamasca.

Nel caso specifico sussistono fondate ed obiettive ragioni in relazione al fatto che l'entità territoriale in parola viene a rappresentare, dal punto di vista storico e geografico un comparto a sè stante avente caratteristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti.

Le differenze esistenti tra la costituenda provincia ed il restante territorio bresciano e bergamasco, tenuto conto della sua vastissima estensione territoriale, costituiscono l'evidente presupposto per la deroga al limite demografico di cui alla lettera e) del comma

3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I legami e le interconnessioni storiche esistenti tra tutti i comuni del territorio camuno non possono vedere mortificate le legittime aspettative ed aspirazioni della sua popolazione che si vedrebbe finalmente svincolata dall'eccessiva, diseguale e anacronistica dipendenza dalle lontane città di Brescia e Bergamo.

In definitiva si tratta di un atto di doverosa giustizia nell'ambito di quel criterio di decentramento che è alla base del progresso di ogni comunità che attenuerebbe al tempo stesso lo stato di abbandono in cui versa ormai da tempo immemorabile il popolo camuno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Vallecamonica con capoluogo Darfo Boario Terme.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Piasco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, già compresi nella provincia di Brescia, e Azzone, Bossico, Castro, Colere, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Schilpario, Solto Collina, Sovere, Vilminore di Scalve, già compresi nella provincia di Bergamo.

Art. 2.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale di Vallecamonica hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica.

Art. 3.

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per

consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della regione Lombardia.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Lombardia, adottano con propri decreti i provvedimenti occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello Stato ritenuti necessari, nonchè alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività fra le province di Vallecasonica, Brescia e Bergamo.

2. L'istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati con l'utilizzazione del personale tratto da quello delle amministrazioni provinciali di Brescia e Bergamo.

Art. 5.

1. Tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al territorio dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia di Vallecasonica non oltre tre mesi dalla sua costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

Art. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega alla regione Lombardia il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie, giudiziarie ed elettorali, per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 10.

1. Per le elezioni del consiglio regionale della Lombardia si applica il dettato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell'istituzione della nuova provincia di Vallecamonica.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

